

Registro del naviglio

La nave «Luzern», della Masshipco SA, in Friburgo, è stata intavolata nel Registro col numero 147.

11 aprile 1997

Ufficio del Registro del naviglio

8296

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente:

Decisione del 24 aprile 1997

Tariffa sottoposta da Winterthur Società Svizzera di Assicurazioni, a Winterthur, per l'assicurazione collettiva contro la malattia.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione delle decisioni. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, le decisioni d'approvazione delle tariffe possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Guttenbergstrasse 50, 3003 Berna.

13 maggio 1997

Ufficio federale delle assicurazioni private

Ammissione alla verifica di contatori di energia termica e di contatori di acqua calda

del 13 maggio 1997

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica i seguenti modelli. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: KUNDO SystemTechnik GmbH, St. Georgen (D)



Calcolatore di calore, tipo optocom, con sensori di temperatura a resistenza Pt1000/500/100 corrispondenti come componente parziale di un contatore di energia termica.

2* aggiunta

Sensori di temperatura addizionale ammessi.

Classe 4

13 maggio 1997

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Schwitz

Comunicazione

(art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) concernente *i mercati di distribuzione di impianti d'utente, segnatamente il comportamento sul mercato della Telecom PTT nella regione di Zurigo nei confronti degli installatori (partner contrattuali)*.

L'inchiesta ha lo scopo di esaminare la compatibilità di tali provvedimenti con l'articolo 7 LCart che concerne le pratiche illecite di imprese che dominano il mercato.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni da quello della presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

- a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impediti nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;
- b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;
- c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna. Tel. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.

13 maggio 1997

Segreteria della Commissione della concorrenza

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d'autorizzazione semplificata secondo l'articolo 20 OAMC ¹⁾

del 13 maggio 1997

Il Dipartimento militare federale come autorità concedente

nel caso della domanda di costruzione del 31 gennaio 1997 da parte delle Forze aeree, Servizi centrali, Sezione della pianificazione, 8600 Dübendorf e dell'Aggruppamento dell'armamento, Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni, Divisione delle infrastrutture delle Forze aeree e delle trasmissioni, 8600 Dübendorf concernente le costruzioni per stazioni di rilevamento meteo BoWet 94, Aerodromo militare di Locarno

I

constata:

1. Il 20 novembre 1995, la Divisione delle infrastrutture delle Forze aeree e delle trasmissioni dell'Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni (UFMC) ha sottoposto all'autorità concedente, per il tramite del Centro di coordinamento delle costruzioni militari, il progetto relativo alle costruzioni necessarie per equipaggiare con stazioni di rilevamento meteo (BoWet 94) gli aerodromi militari di Alpach, Buochs, Locarno, Meiringen e Interlaken, allo scopo di eseguire una procedura d'autorizzazione di costruzione militare.
2. Con decisione del 1° marzo 1996, l'autorità concedente ha ordinato l'esecuzione di procedure d'autorizzazione semplificate separate per i singoli progetti di ciascun aerodromo.
3. Il 31 gennaio 1997, la domanda di costruzione delle Forze aeree, risp. dell'UFMC, concernente il progetto sull'aerodromo militare di Locarno è giunta all'autorità concedente.
4. Le progettate stazioni di rilevamento meteo sono connesse a diversi adattamenti di impianti tecnici che servono ad ottimizzare la prontezza d'impiego delle Forze aeree anche in caso di cattive condizioni meteorologiche. L'abbassamento dei valori meteorologici minimi richiesti esige in particolare, per le procedure di avvicinamento e di decollo nelle due direzioni della pista, la maggior precisione possibile nel rilevamento dei valori di visibilità e di altezza delle nubi.
 - a. I dati relativi alla visibilità e all'altezza delle nubi, rilevati automaticamente dalle stazioni, unitamente ai dati concernenti la pressione atmosferica, la temperatura, l'umidità relativa, la direzione e la velocità del vento rilevati sull'aerodromo, saranno registrati, elaborati e trasmessi attraverso i sistemi d'informazione meteorologici.

¹⁾ Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, del 25 settembre 1995; RS 510.51

- b. Le stazioni di rilevamento meteo BoWet 94 sono costituite essenzialmente da due stazioni di rilevamento identiche, poste alle due estremità della pista e comprendenti tre diversi elementi:
- il palo con la stazione meteorologica MILOS, che registra i dati meteo e li trasmette ai calcolatori centrali; è alto 6.20 m e poggia su una base in cemento di 1.20 x 1.30 m con un pozzetto d'allacciamento di 0.90 x 0.90 m.
 - Il trasmissometro MITRAS per il rilevamento della visibilità comprende un emettitore di luce e un sensore, montati su un palo alto 2.50 m. I pali sono ancorati nel suolo analogamente al palo con la stazione meteorologica.
 - Lo strumento di misurazione dell'altezza delle nubi (Ceilometer CT25K) è alto 1.35 m. Il basamento e i pozzetti d'allacciamento sono identici a quelli delle altre installazioni di misurazione; a causa dell'ubicazione particolare dell'impianto, esso è recintato.
- c. Le misure di carattere edilizio in senso stretto comprendono le tubazioni di allacciamento presso le piste e i relativi pozzetti per i cavi.

5. Il 5 febbraio 1997, l'autorità concedente ha avviato una procedura di consultazione presso le autorità cantonali e comunali interessate, nonché presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UF AFP).

Il 13 marzo 1997, il Cantone Ticino ha trasmesso all'autorità concedente il suo parere, unitamente a quello della Città di Locarno.

L'UF AFP ha presentato il suo parere definitivo, che comprende anche la perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), mediante lettera dell'11 aprile 1997 all'autorità concedente.

II

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) l'autorità deve esaminare d'ufficio la sua competenza.

In virtù dell'articolo 126 capoverso 1 della legge militare (LM; RS 510.10) le costruzioni e gli impianti militari che servono interamente o prevalentemente alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. La procedura relativa è regolata nell'ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (art. 129 cpv. 1 LM).

L'autorità concedente è il Dipartimento militare federale (DMF); stabilisce la procedura, coordina le indagini conoscitive e le consultazioni necessarie e rilascia la decisione d'autorizzazione (art. 3 OAMC). All'interno del Dipartimento, detta funzione è esercitata dalla Segreteria generale.

Il progetto serve esclusivamente alla difesa nazionale e le misure di carattere edilizio per installare apparecchi per il rilevamento al suolo dei dati meteorologici, e quindi per aumentare la prontezza d'impiego delle Forze aeree, sono rilevanti per l'obbligo d'autorizzazione militare di costruzione.

Per i motivi surriferiti, nel presente caso il DMF si ritiene competente per stabilire l'esecuzione della procedura d'autorizzazione militare di costruzione.

2. Procedura applicabile

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 8 OAMC, l'autorità concedente ha dovuto decidere circa l'obbligo d'autorizzazione militare di costruzione, la procedura applicabile, la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente e altri esami necessari.

- a. È stato constatato che il progetto di costruzione presentato a tale scopo, utile per l'impiego dell'esercito e l'istruzione militare, sottostà al campo di applicazione della procedura d'autorizzazione militare di costruzione (art. 1 cpv. 2 lett. a nonché c OAMC).
- b. La sottomissione del progetto alla procedura d'autorizzazione semplificata giusta l'articolo 20 OAMC è stata motivata dal fatto che l'installazione delle stazioni di rilevamento meteo sul perimetro dell'aerodromo militare di Locarno e i relativi effetti in materia edilizia e d'esercizio non comportano modifiche sostanziali della situazione esistente nel senso dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a OAMC.

Non si è dovuto prendere in considerazione un esame dell'impatto sull'ambiente giusta l'articolo 9 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPamb, RS 814.01), poiché non si tratta di una trasformazione sostanziale di un impianto soggetto all'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente nel senso dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

Infine si è potuta escludere una collisione con interessi di terzi, tanto più che le installazioni sono realizzate sul perimetro di proprietà della Confederazione e prevalentemente nell'ambito di parti di impianti esistenti (lungo le piste di decollo, alle estremità delle piste, sopra stazioni di commutazione esistenti).

B. Esame materiale

1. Contenuto dell'esame

La realizzazione della procedura d'autorizzazione militare dovrebbe permettere all'autorità concedente di chiarire se il presente progetto di costruzione è conforme alla legislazione applicabile, in particolare se vengono considerate anche le esigenze della protezione dell'ambiente, della natura e delle bellezze naturali nonché della pianificazione del territorio.

L'autorità concedente deve inoltre assicurare la salvaguardia degli interessi giustificati di chi è coinvolto nel progetto.

2. Pareri di Cantone e Comune

Nel suo parere del 10 marzo 1997, la Città di Locarno ha approvato il progetto di costruzione senza osservazioni particolari.

Nella sua lettera del 13 marzo 1997, la Sezione pianificazione urbanistica del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino constata che dall'esame del progetto da parte dei servizi specializzati non emergono obiezioni e che, sulla base dei risultati della consultazione, il Cantone può approvare tale progetto.

3. Parere delle autorità federali

Le osservazioni dell'UFAFP contenute nel parere dell'11 aprile 1997 possono essere riassunte come segue:

- a. il progetto è previsto nella zona protetta del «Delta del Ticino e della Verzasca», iscritta nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Tale circostanza obbliga, conformemente all'articolo 7 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), a chiedere una perizia alla CFNP. Sulla base dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza (OPN, RS 451.1), nel presente caso la competenza è conferita all'UFAFP.
- b. In considerazione dell'infrastruttura aeroportuale già esistente, le installazioni previste non determinano conseguenze paesaggistiche considerevoli.
- c. La mancanza, nella documentazione del progetto, di dati sullo stato e la qualità delle superfici interessate dal progetto non ha reso possibile una valutazione degli aspetti riguardanti la protezione della natura, segnatamente a sapere se potevano essere interessati biotopi degni di protezione o sensibili presso le ubicazioni degli impianti o il nuovo tracciato dei cavi. Si biasima anche il fatto che il richiedente, malgrado la pertinente direttiva dell'autorità competente, non abbia collaborato tempestivamente al chiarimento di tali questioni.
- d. Infine, si presume che gli impianti previsti non abbiano influssi degni di nota sull'intensità dell'esercizio di volo.

4. Valutazione da parte dell'autorità concedente

a. Pianificazione del territorio

In ragione dello scopo del progetto, la sua ubicazione vincolata è considerata dimostrata. Non è neppure fatta valere alcuna collisione con piani d'utilizzazione comunali o cantonali. La zona cantonale protetta delle Bolle di Magadino, situata ad est dell'estremità della pista 80 e attigua al perimetro dell'aerodromo militare, non è interessata dal progetto. Inoltre, è possibile constatare che la zona esterna al perimetro dell'aerodromo militare nel piano direttore cantonale è definita zona di pericolo potenziale (inondazioni).

b. Natura e paesaggio

Le previste stazioni di misurazione si trovano nel perimetro dell'inventario IFP n. 1802, che lo designa come uno degli ultimi paesaggi deltizi della Svizzera non ancora edificati, con flora e fauna diversificate e rare. La subordinazione di questa zona alla protezione rafforzata dei biotopi secondo gli articoli 18a e 18b della LPN ha lo scopo di conservarla intatta, in ogni caso, almeno di preservarla il più possibile.

Una deroga al principio secondo cui la zona deve essere conservata intatta può essere considerata, nel caso dell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se vi si oppongono interessi equivalenti o maggiori, parimenti d'importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN).

In considerazione dell'infrastruttura aeroportuale esistente, l'organo federale specializzato ritiene che le conseguenze paesaggistiche del progetto sono sopportabili. Occorre inoltre aggiungere che, nel caso delle stazioni meteorologiche in questione, si tratta di installazioni normalizzate particolarmente vincolate per quanto concerne l'ubicazione e il funzionamento e tali da non permettere praticamente alcuna alternativa per quanto riguarda l'intervento previsto e le relative conseguenze. Considerazioni analoghe devono essere applicate al progetto anche per quanto riguarda l'aspetto relativo alla protezione della natura. In ogni caso, l'entità delle misure di carattere edilizio e tecnico previste, che ad eccezione del Ceilometer, fortemente esposto, saranno realizzate totalmente ai margini delle piste di decollo e che in parte rappresentano ampliamenti di impianti già esistenti, consente perlomeno di affermare che dal progetto non risultano pregiudizi né inammissibili né considerevoli per il biotopo. Parimenti, conformemente al principio enunciato nell'articolo 3 LPN, la Confederazione deve provvedere all'edificazione e alla manutenzione delle proprie costruzioni e dei propri impianti rispettando le caratteristiche del paesaggio e della località.

In tal senso si esige e si pone come onere che il richiedente limiti al minimo assolutamente indispensabile gli interventi e i pregiudizi connessi con l'installazione delle stazioni meteorologiche e il tracciato dei cavi, ed esegua i lavori previsti in maniera da preservare il paesaggio e l'ambiente.

c. Suolo

Per quanto concerne i lavori sul terreno in relazione con lo scavo per le fondamenta in calcestruzzo, per i pozzetti dei cavi e per il tracciato dei cavi, è opportuno fare segnatamente riferimento alle misure nell'ambito della protezione del suolo (cfr. anche art 35 della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01).

In particolare si esige, e tale onere è ripreso nel dispositivo della presente decisione, che la terra di scavo, da qualificare come inquinata, non sia portata su suolo incontaminato, ma trovi utilizzazione all'interno del perimetro dell'aerodromo, in caso contrario che sia eliminata in modo appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.015).

d. Rumore

Dalla giustificazione del progetto risulta che l'installazione dell'impianto per il rilevamento dei dati meteo ha lo scopo di ottimizzare le condizioni di decollo e atterraggio per i piloti, ma che a tale installazione non è connesso alcun aumento dell'esercizio di volo. Di conseguenza, né dal profilo edilizio né dall'esercizio si tratta di una modificazione sostanziale di un impianto fisso già esistente nel senso dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) e quindi non è richiesta alcuna delle misure particolari risultanti da tale disposizione.

Le stazioni di misurazione in se stesse non producono alcun rumore, ma sono indiscutibilmente connesse all'esercizio di volo. Per quest'ultimo occorre rispettare, in generale, il principio della limitazione preventiva delle emissioni giusta l'articolo 8 capoverso 1 OIF, secondo il quale le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove

o modificate devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Sulla base del presente esame materiale del progetto di costruzione, non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente applicabile in concreto.

I diritti di partecipazione delle autorità interessate sono stati garantiti nell'ambito della consultazione. La Città di Locarno, il Cantone Ticino e l'UFAPP, che ha assunto anche gli interessi della CFNP, non fanno valere né opposizioni di principio al progetto, né violazioni di prescrizioni comunali, cantonali o di diritto federale.

Di conseguenza, il presente progetto di costruzione soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per la concessione dell'autorizzazione militare di costruzione sono adempiute.

III

e, visto quanto precede, decide:

1. Il progetto di costruzione delle Forze aeree, Servizi centrali, Sezione della pianificazione, 8600 Düberndorf e dell'Aggruppamento dell'armamento, Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni, Divisione delle infrastrutture delle Forze aeree e delle trasmissioni, 8600 Dübendorf, del 31 gennaio 1997

concernente le costruzioni per stazioni di rilevamento dei dati meteo BoWet 97, aerodromo militare di Locarno

con i documenti seguenti:

- Descrizione del progetto del 12 gennaio 1997
- Piani

Piano di massima	1:10'000	del 5.10.1996
Piano d'ubicazione pista 08 (Ceilo, Meteo, TMM)	1:1'000	del 5.10.1996
Piano d'ubicazione pista 26 (Meteo e TMM)	1:1'000	del 5.10.1996
Piano d'ubicazione pista 26 (Ceilo)	1:1'000	del 5.10.1996
- Raccolta dei piani allegati n. 0 a 8 concernenti componenti del sistema, del 12 gennaio 1997
- Raccolta delle foto allegate n. 1 a 10 concernenti componenti del sistema, del 12 gennaio 1997

è autorizzato fatti salvi gli oneri seguenti.

2. *Oneri*
 - a. Gli interventi e i pregiudizi per la natura e l'ambiente connessi con l'installazione delle stazioni di misurazione e il tracciato dei cavi devono essere limitati al minimo assolutamente indispensabile. I lavori previsti devono essere eseguiti in maniera particolarmente cauta e si esige inoltre una sistemazione del progetto conforme alla natura.

- b. La terra inquinata estratta non può essere portata su suolo incontaminato, ma deve essere utilizzata all'interno del perimetro dell'aerodromo. In caso contrario deve essere eliminata in maniera appropriata secondo le pertinenti disposizioni dell'OTR.
- c. Dalla realizzazione del presente progetto di costruzione non deve risultare alcun aumento rilevante dell'esercizio di volo militare. Il gestore dell'aerodromo militare è in ogni caso vincolato al principio della limitazione preventiva delle emissioni e deve provvedere affinché le emissioni foniche risultanti dall'esercizio di volo siano limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
- d. L'inizio dei lavori deve essere comunicato tempestivamente alla Città di Locarno.
- e. La realizzazione del progetto militare di costruzione soggetto ad autorizzazione può iniziare soltanto quando l'autorizzazione militare di costruzione è esecutiva (art. 30 cpv. 1 OAMC).
- f. Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere annunciati all'autorità concedente. In caso di adattamenti importanti, essa ordina una nuova procedura d'autorizzazione.

3. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

4. *Pubblicazione*

In applicazione dell'articolo 28 capoverso 1 OAMC, la presente decisione è notificata per raccomandata ai richiedenti, al Cantone Ticino, alla Città di Locarno nonché all'UFAFP.

La decisione è pubblicata nel Foglio federale dall'autorità concedente (art. 28 cpv. 3 OAMC). Non vengono addebitate le spese di pubblicazione.

5. *Rimedi giuridici*

- a. La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 130 cpv. 1 LM e art. 28 cpv. 4 OAMC).
- b. È legittimato al ricorso di diritto amministrativo chi è toccato dalla decisione e ha interessi legittimi nella sua modifica o annullamento nonché ogni altra persona, organizzazione o autorità per la quale il diritto federale prevede il diritto di ricorso. È escluso il ricorso da parte di autorità federali, per contro l'articolo 130 capoverso 2 LM legittima al ricorso il Cantone e i Comuni.
- c. Giusta l'articolo 32 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) il termine per la presentazione del ricorso inizia:
 - in caso di consegna personale alle parti, il giorno successivo alla notificazione,
 - per le altre parti, il giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
 I termini non decorrono dal 18 dicembre 1996 al 1° gennaio 1997 (art. 34 OG).

- d. L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 108 OG).
- e. Il carico delle spese nella procedura di ricorso è regolato dagli articoli 149 segg. OG.

13 maggio 1997

Dipartimento militare federale

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.05.1997
Date	
Data	
Seite	1317-1328
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 944

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.